



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Prot. Rep. Ferrara, li

* * * * *

**Fornitura di gasolio per autotrazione e agricolo
nel triennio 2019-2021**

CIG:

Importo nominale a base d'appalto: € 2.366.000,00 al netto di IVA

Importo nominale di contratto: € 2.366.000,00 al lordo delle accise e al netto di IVA

Fornitore:

* * * * *

(schema di)

CONTRATTO D'APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE

* * * * *

Parti contraenti:

- Ente appaltante: **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**, con sede legale e domicilio ai fini del presente contratto in 44121 Ferrara, Via Borgo dei Leoni 28, telefono 0532.218211, fax 0532.211402, sede amministrativa temporanea e recapito postale in 44121 Ferrara, Via de' Romei 7, sede tecnica in 44121 Ferrara, Via Mentana 7, telefono 0532.218111, fax 0532.218150, codice fiscale 93076450381, indirizzo di posta elettronica certificata posta.certificata@pec.bonificaferrara.it, e-mail: info@bonificaferrara.it, sito web istituzionale www.bonificaferrara.it, (soggetto contraente più avanti definito semplicemente "**Consorzio**"), qui legalmente rappresentato dal **Dott. Franco Dalle Vacche**, nato a Venezia il 29 aprile 1956, residente a Venezia e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale del Consorzio, il quale interviene nella sua

qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio;

- Società appaltatrice: con sede legale a
e deposito carburanti a, codice fiscale, partita IVA e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA di n.,
tel., fax, PEC, (Parte più avanti de-
finita semplicemente "**Fornitore**"), legalmente rappresentata ai fini del presente
contratto da, nato a il,
che interviene nella sua qualità di e legale rappresentante
della Società, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale della Socie-
tà.

Premesso

(I) Inquadramento generale dell'appalto e dei fabbisogni del Consorzio

I mezzi di trasporto e d'opera, le motopompe idrauliche trasportabili, i motori Diesel degli impianti idrovori e i gruppi elettrogeni in dotazione a questo Consorzio vengono riforniti di gasolio in parte presso stazioni di servizio ed in parte mediante apposite cisterne ubicate nei vari Centri Operativi dislocati nel comprensorio consorziale, presoché coincidente con il territorio provinciale.

Il Consorzio utilizza i seguenti due diversi tipi di gasolio, ai quali come è noto corrispondono altrettanti diversi prezzi unitari al litro:

- gasolio per autotrazione, anche detto "nazionale", che si impiega per il rifornimento di mezzi di trasporto, mezzi d'opera e motopompe idrauliche Diesel (fisse e trasportabili) non iscritti all'UMA (Ufficio Macchine Agricole) e gruppi elettrogeni (fissi e trasportabili);
- gasolio agricolo, impiegato esclusivamente per il rifornimento di mezzi d'opera e motopompe idrauliche Diesel (fisse e trasportabili) iscritti all'UMA.

La stima dei fabbisogni di gasolio da acquisire presso i Centri Operativi, nel triennio dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2022, consiste indicativamente in lt 780.000 di gasolio per autotrazione ed in lt 1.560.000 di gasolio agricolo.

Il Consorzio, con Deliberazione a contrarre del Comitato Amministrativo n. 168 del 19 settembre 2018, ha pertanto indetto una gara d'appalto per la fornitura di gasolio nei suddetti tipi e quantità.

(II) Sistema di gara - Criterio di Aggiudicazione

L'affidamento della fornitura è avvenuto mediante procedura aperta in ambito europeo, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

La gara è stata aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, rappresentato nel caso in esame dalla minore percentuale in aumento sulla quotazione media SIVA all'acquisto per pagamenti a 30 giorni per il Nord Italia, al netto delle accise, con riferimento alle quotazioni medie settimanali pubblicate sulla "Staffetta Quotidiana Petrolifera", mercato interno extra-rete, riferita alla settimana precedente a quella in cui viene fornito il gasolio.

(III) Aggiudicazione

Ad esito della gara, il Fornitore si è classificato primo in graduatoria, avendo offerto una percentuale in aumento sulla quotazione media SIVA, come sopra definita, pari al%.

L'aggiudicazione definitiva della fornitura è stata disposta dal Presidente del Consorzio con Deliberazione n. del

Effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti di qualificazione del Fornitore, sotto riserva per quanto riguarda la documentazione antimafia, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data

Quanto sopra premesso, si dà atto che non sussistono impedimenti alla stipulazione

del presente contratto.

(IV) Inizio anticipato dell'esecuzione del contratto

Stante l'urgenza di acquisire il gasolio necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali del Consorzio, la disciplina di gara prevedeva che il RUP potesse ordinare l'inizio anticipato dell'esecuzione della fornitura nelle more della stipulazione del presente contratto, sotto le riserve di legge.

Si dà atto a tale riguardo che il RUP ha ordinato tale inizio anticipato **a decorrere dal 1° aprile 2019.**

(V) Clausola risolutiva antimafia

Si dà atto, innanzitutto, che il presente contratto è stipulato sulla base di autocertificazioni antimafia rilasciate dalle persone fisiche della Società di cui all'art. 85 del Codice antimafia D.L.gs. 159/2011 e ss.mm.ii., a titolo provvisorio, nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al Libro II Capo IV del citato Codice. Resta inteso che qualora dette informazioni, una volta acquisite, evidenzino cause ostative alla stipulazione del contratto, lo stesso verrà risolto in danno del Fornitore, fatto salvo il pagamento del gasolio fornito sino a quel momento.

(VI) Acronimi e relativi significati

Si dà atto che nell'ambito del presente contratto vengono utilizzati, tra gli altri già noti, i seguenti particolari acronimi, che corrispondono rispettivamente a: **CIG**: Codice identificativo gara che identifica il presente contratto; **RUP**: Responsabile unico del procedimento che agisce per conto del Consorzio; **DEC**: Direttore dell'esecuzione del contratto che agisce per conto del Consorzio; **REF**: Referente per le forniture di gasolio che agisce per conto del Consorzio; **LRF**: Legale rappresentante o procuratore del Fornitore che sottoscrive il contratto; **RCF**: Responsabile di commessa del Fornitore; **DUVRI**: Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali predi-

sposto dal Consorzio; **DURC**: Documento unico di regolarità contributiva; **PEC**: Posta elettronica certificata.

* * * * *

Tutto ciò premesso, fra le sopra indicate Parti

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Natura e forma del contratto - Assunzione degli oneri ed obblighi contrattuali

Il presente è un contratto pubblico e, per quanto ivi disposto e compatibile, soggiace alla normativa di cui al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi.

Il presente contratto ha natura mista, in parte prevalente di "appalto di forniture", con riguardo alla mera fornitura del gasolio, ed in parte complementare accessoria di "appalto di servizi", con riguardo prestazioni di consegna del gasolio.

Sotto il profilo civilistico, considerando che il presente contratto contribuisce in modo rilevante a garantire la regolare esecuzione delle attività istituzionali del Consorzio, il presente è un contratto d'appalto di cui all'art. 1655 e segg. C.C., col quale il Fornitore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento delle prestazioni di contratto.

Il Fornitore è pienamente consapevole che con il presente contratto non assume un ruolo di mero esecutore, ma un ruolo di soggetto perito, prudente e diligente, in grado di condurre l'esecuzione del contratto in modo conforme alle prescrizioni ricevute, seguendo le migliori metodologie operative di settore, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e adempiendo al suo compito di cooperazione con il personale del Consorzio coinvolto nell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto è una scrittura privata, e viene stipulato in modalità elettronica

con l'apposizione delle firme digitali.

L'imposta di bollo e le spese di registrazione sono a carico del Fornitore, che vi assolve mediante versamento a favore dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Modello F23. Sono inoltre a carico del tutte le eventuali spese di bollo per la tenuta della contabilità.

Art. 2. Oggetto, durata e importo del contratto

L'appalto ha ad oggetto la fornitura e la consegna, presso i Centri operativi del Consorzio, di gasolio per autotrazione nella quantità presunta di lt 780.000, e di gasolio agricolo nella quantità presunta di lt 1.560.000, nel triennio dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2022.

Resta inteso che le suddette quantità sono puramente indicative. Il gasolio per autotrazione ed agricolo verrà man mano ordinato e dovrà essere fornito e consegnato in base alle effettive necessità che si manifesteranno nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'importo nominale del contratto, che coincide l'importo nominale a base d'appalto, ammonta ad € 2.366.000,00 al lordo delle accise e al netto dell'IVA, da considerare quale budget disponibile per l'acquisto del gasolio nei tipi e nelle quantità effettive che si riscontreranno nel corso dell'esecuzione del contratto.

Detto importo contrattuale è come detto nominale e sarà soggetto ad aumenti o diminuzioni contenute nel 20%, rispetto ai quali il Fornitore non potrà avere nulla da eccepire dovendo eseguire il contratto ai medesimi prezzi e condizioni, sia in relazione ai fabbisogni effettivamente riscontrati, sia in relazione all'andamento dei prezzi di mercato.

Le quantità di gasolio effettivamente acquistate potranno differire da quelle presunte, anche in percentuale superiore al 20%.

Il Fornitore è altresì tenuto ad eseguire tutte le eventuali varianti di dettaglio ordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto che non comportino maggiori oneri per il Fornitore, alle medesime condizioni e prezzi di contratto.

Il Fornitore non può introdurre di sua iniziativa alcuna variante alle forniture e prestazioni di contratto.

Art. 3. Prezzi unitari del gasolio

I prezzi unitari per ogni litro di gasolio fornito, diversi a seconda del tipo di gasolio e suscettibili alle variazioni costanti del mercato petrolifero internazionale, saranno così determinati:

- quotazione media SIVA all'acquisto per pagamenti a 30 giorni per il Nord Italia, al netto delle accise, con riferimento alle quotazioni medie settimanali pubblicate sulla "Staffetta Quotidiana Petrolifera", mercato interno extra-rete, riferita alla settimana precedente a quella in cui viene fornito il gasolio;
- alla quale si applicherà la percentuale in aumento offerta dal Fornitore, pari al%;
- più le accise di legge;
- più l'IVA - unico elemento di costo che non concorre a formare l'importo di contratto - applicabile in relazione al tipo di gasolio fornito (22% gasolio per auto-trazione; 10% gasolio agricolo).

Art. 4. Centri operativi del Consorzio

Come sopra accennato, il gasolio deve essere fornito, di norma, presso i n. 9 Centri operativi del Consorzio, in Provincia di Ferrara, indicati nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto ed evidenziati nella Planimetria del comprensorio consorziale già in possesso del Fornitore.

Eccezionalmente, in ragione di esigenze particolari, possono essere richiesti riforni-

menti presso altri impianti e siti del Consorzio, comunque ubicati nel comprensorio consorziale. Si precisa che il comprensorio consorziale comprende modeste estensioni territoriali ricadenti nelle province di Modena, Bologna e Ravenna.

Art. 5. Divieto di rinnovo - Facoltà unilaterale di proroga

Il presente contratto non è soggetto a rinnovo, né tacito né espresso.

Nell'approssimarsi della scadenza contrattuale, qualora non vi siano i tempi tecnici per provvedere in tempo utile all'esperimento di una nuova gara d'appalto, il Consorzio si riserva la facoltà unilaterale e insindacabile di prorogare il contratto di 3 mesi, alle medesime condizioni, fino al 30 giugno 2022.

Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore si assume espressamente l'obbligo di eseguire il contratto anche nei 3 mesi di proroga, qualora questa venga stabilita dal Consorzio, senza poter eccepire o pretendere alcunché.

La mancata esecuzione del contratto nel periodo di proroga comporta l'escussione della garanzia definitiva e la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore.

L'istruttoria di proroga contrattuale consisterà in una comunicazione scritta da parte del Consorzio, trasmessa via PEC almeno 20 giorni prima della scadenza naturale del contratto.

Art. 6. Normativa applicabile al contratto

Sono applicabili al contratto, se ed in quanto compatibili e pertinenti con la specificità dello stesso, i provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti nello Stato, nei testi rispettivamente modificati e integrati, che riguardano tutte le attività relative all'esecuzione del contratto stesso, con particolare riguardo, a titolo indicativo e non esaustivo:

- al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016;
- ai provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 (DD.MM., D.P.R., D.P.C.M., Linee

Guida ANAC; D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente in vi transitoria);

- al Testo Unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008;
- al Codice antimafia D.Lgs. 159/2011;
- al Codice della strada D.Lgs. 285/1992;
- alla normativa tecnica di settore riconosciuta in ambito UE;
- al Codice Civile.

Il Fornitore è altresì tenuto al pieno rispetto di leggi, CCNL, regolamenti nazionali e locali afferenti la retribuzione, assistenza sociale e assicurazione dei lavoratori.

In caso di contrasto tra clausole contrattuali e norme giuridiche di livello legislativo e/o regolamentare, prevale la clausola contrattuale, a norma dell'art. 1322, comma 1, del Codice Civile. In caso contrario si applica l'art. 1419, comma 2, del Codice Civile.

A norma dell'art. 1374 del Codice Civile, le clausole contrattuali vincolano le Parti non solo a quanto è espresso nelle medesime clausole, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi normativi o l'equità.

I richiami effettuati in modo espresso nel presente contratto alle norme di legge e/o di regolamento, o ad altre fonti del diritto, hanno valore recettizio: la norma richiamata ha valore di clausola contrattuale; le Parti dichiarano di averne piena conoscenza e perciò se ne omette l'allegazione al contratto; le Parti manifestano la propria volontà nel volere che le stesse assumano valore pattizio.

Ogni norma giuridica sopravvenuta alla stipulazione del presente contratto non modifica né integra la disciplina dei rapporti tra le Parti, se non imperativamente applicabile anche ai contratti in corso di esecuzione.

Le norme giuridiche che regolano i rapporti tra le Parti devono essere interpretate

applicando le norme di cui al Capo IV, Titolo II, Libro Quarto, del Codice Civile, con esclusione dell'art. 1370.

Art. 7. Incedibilità del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016.

In caso di cessione totale o una o più cessioni parziali, di fatto o simulate, salvo quanto oltre detto in tema di subcontratti, il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, integrando ciò un grave inadempimento del Fornitore.

Art. 8. - Variazioni di soggetti, fatti, stati e luoghi del Fornitore

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio, durante il corso del contratto, le eventuali variazioni intervenute in ordine alla composizione e alla legale rappresentanza della Società, al domicilio ai fini del contratto, ai poteri, ruoli e mansioni attribuiti ai diversi soggetti che rappresentano a vario titolo il Fornitore nel presente contratto, alle coordinate bancarie su cui effettuare i pagamenti e a quant'altro necessario od opportuno, ivi compresa l'eventuale richiesta e l'ammissione al concordato preventivo.

In caso di cessione di azienda, affitto integrale o parziale di azienda e di atti di trasformazione, fusione o scissione, che interessino il Fornitore, il nuovo soggetto subentrante dovrà dimostrare di possedere i requisiti minimi di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per l'esecuzione dei lavori originariamente assunti dal Fornitore, pena la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore.

Ove ne ricorra il caso, si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9. Domicilio del Consorzio e del Fornitore ai fini del contratto

Agli effetti del presente contratto, il Consorzio elegge il proprio domicilio legale pres-

so la sua sede amministrativa temporanea in Ferrara, Via de' Romei 7, c.a.p. 44121, tel. 0532.218211, fax 0532.211402, indirizzo PEC posta.certificata@pec.bonificaferrara.it.

Ogni atto, notificazione e comunicazione formale da parte del Fornitore al Consorzio, nelle persone dei diversi soggetti che lo rappresentano ai fini del contratto, deve essere indirizzata al sopra indicato domicilio, a pena di inefficacia o nullità.

Gli uffici di Direzione dell'esecuzione del contratto si trovano presso la sede tecnica del Consorzio in Ferrara, Via Mentana 7, c.a.p. 44121, tel. 0532.218111, fax 0532.218166.

Agli effetti del presente contratto, il Fornitore elegge il proprio domicilio legale presso la sua sopra indicata sede legale.

Art. 10. Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto

Titolato ad impegnare legalmente il Consorzio nei confronti del Fornitore è esclusivamente il Presidente del Consorzio stesso, al quale pertanto spetta la sottoscrizione del contratto ed ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari.

Al RUP - Responsabile unico del procedimento, nominato dal Consorzio spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 3 di ANAC, fermi restando i limiti di discrezionalità riservati all'Amministrazione del Consorzio a norma dello Statuto consorziale.

Sotto il profilo tecnico ed esecutivo, l'esecuzione del contratto per conto del Consorzio è gestita e coordinata dal DEC - Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale potrà avvalersi di collaboratori di fiducia.

Prendono inoltre parte all'esecuzione del contratto per conto del Consorzio i Referenti dei Centri operativi.

Si dà atto che ai fini del presente contratto il Consorzio ha nominato nel ruolo di RUP il Geom. Marco Ardizzoni, Direttore dell'Area Tecnica (tel. 0532.218120, e-mail marco.ardizzoni@bonificaferrara.it) e nel ruolo di DEC l'Ing. Gianluca Forlani (tel. 0532.218138, cell. 348.5294965, e-mail gianluca.forlani@bonificaferrara.it), entrambi domiciliati per la carica presso la sede tecnica del Consorzio.

Nominativi e recapiti dei Referenti dei Centri operativi del Consorzio saranno comunicati a parte, all'inizio dell'esecuzione del contratto.

Art. 11. Rappresentanti del Fornitore ai fini del contratto

Il contratto, come anche ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari, è sottoscritto in nome e per conto del Fornitore appaltatore da un suo legale rappresentante o procuratore, detto LRF – Legale rappresentante del Fornitore ai fini del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, il Fornitore deve designare il cosiddetto RCF – Responsabile di commessa del Fornitore, il quale, avendone le necessarie competenze professionali, può anche essere il medesimo LRF.

La persona designata quale RCF deve possedere requisiti di qualificazione professionale, capacità tecnica ed esperienza idonei alla migliore esecuzione del contratto. Il DEC, riscontrata nel RCF la carenza di tali requisiti, ha facoltà di esigerne la sostituzione.

Il RCF sovrintende all'esecuzione del contratto sotto il profilo eminentemente tecnico in nome e per conto del Fornitore, rapportandosi a tal fine con il DEC, anche per l'esecuzione in contraddittorio di tutti i controlli e le verifiche di conformità disposte dal DEC.

Per l'espletamento dei suoi compiti il RCF può avvalersi di collaboratori di fiducia, ferma restando la sua responsabilità piena ed esclusiva ai fini del contratto.

Il RCF sottoscrive in nome e per conto del Fornitore tutti documenti di contabilità, fatta eccezione per eventuali contestazioni e riserve accompagnate da una richiesta di riconoscimenti economici, nonché altri eventuali atti di maggiore rilevanza aventi effetto economico sul contratto, che restano nelle esclusive prerogative del LRF che sottoscrive il contratto.

L'eventuale sostituzione del RCF per volontà del Fornitore deve essere immediatamente notificata al Consorzio.

Si dà atto che ai fini del presente contratto il Fornitore ha designato nel ruolo di RCF, domiciliato per la carica presso la sopra indicata sede legale del Fornitore, tel. diretto, fax, e-mail

Art. 12. Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra il Consorzio ed il Fornitore e viceversa, inerenti l'esecuzione del contratto ed aventi ad oggetto semplici informazioni o chiarimenti, e comunque contenuti formalmente non incidenti sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione di corrispettivi, potranno avvenire informalmente per le vie brevi, telefonicamente o tramite scambio di posta elettronica non certificata.

Diversamente, le comunicazioni tra il Consorzio ed il Fornitore e viceversa, inerenti l'esecuzione del contratto ed aventi ad oggetto contenuti formalmente incidenti sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione di corrispettivi, dovranno avvenire formalmente per iscritto, mediante scambio di PEC.

Art. 13. Subappalti ed altri subcontratti

13.1 Generalità

In materia di subappalti ed altre forme subcontrattuali si applicano l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibile, e quanto di seguito stabilito.

I subcontratti si distinguono nelle diverse fattispecie sotto indicate.

- 1) Subappalti propriamente detti, ossia contratti di appalto ex art. 1655 e ss. del Codice Civile stipulati per iscritto tra Fornitore e Subappaltatore, derivati dal presente contratto, in virtù del quale il Subappaltatore esegue parte delle prestazioni di contratto con gestione ed organizzazione a suo esclusivo carico e con assunzione del relativo rischio operativo nei confronti del Fornitore. Questi subappalti sono soggetti a previa autorizzazione da parte del Consorzio e sono ammissibili entro il limite del 30% dell'importo di contratto. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, il Fornitore è obbligato solidalmente con il Subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. Non sussiste tale obbligo solidale nei casi di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c), del D.Lgs. 50/2016, ossia qualora il Subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa, o su richiesta del Subappaltatore.
- 2) Altri subcontratti da considerare come se fossero subappalti: subcontratti d'opera ex art. 2222 del Codice Civile (c.d. cottimi) con incidenza della manodopera superiore al 50% rispetto al costo complessivo della prestazione; subcontratti di fornitura e posa o installazione con incidenza della manodopera superiore al 50%; subcontratti di noleggio a caldo di mezzi di trasporto e d'opera con incidenza della manodopera superiore al 50%. Questi subcontratti sono soggetti a previa autorizzazione da parte del Consorzio e sono ammissibili cumulativamente entro il medesimo limite del 30% dell'importo di contratto.
- 3) Subcontratti d'opera ex art. 2222 del Codice Civile (c.d. cottimi) con incidenza della manodopera inferiore al 50% rispetto al costo complessivo della prestazione; subcontratti di fornitura e posa o installazione con incidenza della manodopera inferiore al 50%; subcontratti di noleggio a caldo di mezzi di trasporto e d'opera con incidenza della manodopera inferiore al 50%; subcontratti di mera fornitura;

subcontratti di servizi di natura professionale; prestazioni in generale affidate a lavoratori autonomi. Questi subcontratti non sono soggetti a previa autorizzazione da parte del Consorzio, bensì a mera comunicazione da parte del Fornitore, e non incidono sul suddetto limite del 30% dell'importo di contratto. Inoltre, questi subcontratti non vanno preliminarmente indicati in sede di offerta e possono essere stipulati dal Fornitore a suo giudizio, in corso di esecuzione.

Tenuto conto delle prestazioni che formano l'oggetto del presente contratto, l'ipotesi di subappalto propriamente detto come sopra definita si riferisce unicamente il servizio di consegna del gasolio.

I subcontratti soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, come sopra definiti, possono essere autorizzati a condizione che:

- il Subcontraente non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- all'atto dell'offerta il Fornitore abbia indicato le prestazioni soggette a previa autorizzazione del Consorzio che intende subaffidare; non si considerano come terzi le Società collegate a quella del Fornitore; per Società collegata si intende una Società controllata o controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile; in tale ultima circostanza non è dovuta all'atto dell'offerta alcuna indicazione preventiva;
- il Fornitore dimostri l'assenza in capo al Subcontraente delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- il Subcontraente sia in possesso dei necessari requisiti di capacità economica e tecnica in relazione alle prestazioni subaffidate.

In ogni caso, per qualsiasi fattispecie di subcontratto, il Fornitore risponde in via esclusiva nei confronti del Consorzio delle prestazioni eseguite dai Subcontraenti.

13.2 Subcontratti soggetti a previa autorizzazione del Consorzio - Istrutto-

ria

Qualora il Fornitore intenda avvalersi di subcontratti soggetti a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 30 giorni prima del programmato inizio delle prestazioni da parte del Subcontraente:

- a) Apposita istanza, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato Subcontraente, la dichiarazione che lo stesso non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto, la natura delle prestazioni che intende subaffidare ed il loro importo, specificando se l'incidenza del costo della manodopera sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. Nel contesto dell'istanza il Fornitore deve dichiarare se sussistano o meno, rispetto al candidato Subcontraente, forme di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile.
- b) Dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA o copia conforme all'originale della visura camerale del candidato Subcontraente.
- c) Dichiarazioni del candidato Subcontraente, preferibilmente rese su modulo appositamente predisposto dal Consorzio, circa il possesso da parte sua dei necessari requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- d) In originale sottoscritto dalle parti, il subcontratto stipulato con il candidato Subcontraente, con efficacia subordinata all'autorizzazione da parte del Consorzio, riportante apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010. Il subcontratto deve riportare i prezzi applicati al Subcontraente.

Il Consorzio, verificata l'ammissibilità del subcontratto, rilascerà l'autorizzazione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data in cui avrà ricevuto la sopra descritta documentazione, purché questa sia regolare e completa. In caso di prestazioni di importo inferiore al 2% dell'importo di contratto, o di importo inferiore ad € 100.000, il

termine è ridotto a 15 giorni.

I suddetti termini possono venire interrotti dalla comunicazione con cui il Consorzio, avendo ravvisato carenze nella documentazione prodotta, ne richieda l'integrazione entro il termine perentorio massimo di 10 giorni, nel qual caso i termini decorrono da quando giungono al Consorzio i documenti complementari richiesti.

In ogni caso, se e non appena possibile, il Consorzio rilascerà l'autorizzazione o motivata comunicazione di diniego.

Con riferimento all'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che l'autorizzazione si intende concessa trascorso il termine di 30 giorni, eventualmente prorogato, senza che si sia provveduto, il Consorzio non si assume alcuna responsabilità qualora il ritardo nel procedimento autorizzatorio sia dovuto al Fornitore, o ai Subcontraenti, o ad altri Enti, Autorità e Istituiti, tenuti ai sensi di legge al rilascio di comunicazioni e certificazioni relative ai Subcontraenti.

È obbligo del Fornitore segnalare al Consorzio eventuali modifiche al subcontratto intervenute in corso d'opera.

13.3 Subcontratti soggetti a mera comunicazione da parte del Fornitore - Istruttoria

Qualora il Fornitore intenda avvalersi di subcontratti non soggetti a previa autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 10 giorni prima del programmato inizio delle prestazioni da parte del Subcontraente:

- a) Apposita comunicazione, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del Subcontraente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. Nel contesto della comunicazione il Fornitore, avendolo preliminarmente verificato, deve dichiarare che il Subcon-

traente possiede i necessari requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

b) Dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA o copia conforme all'originale della visura camerale del Subcontraente.

Il Consorzio, per quanto di sua stretta competenza, verificherà anche in tal caso l'ammissibilità del subcontratto, pur non dovendo rilasciare autorizzazione specifica.

Qualora il subcontratto risulti inammissibile, o vi sia da integrare la documentazione prodotta, o sia necessario sottoporlo al procedimento autorizzatorio, sarà cura del Consorzio comunicarlo tempestivamente al Fornitore.

Ove nulla osti sotto il profilo istruttorio, le prestazioni subaffidate possono avere inizio sulla base delle dichiarazioni prodotte dal Fornitore, che se ne assume la piena responsabilità, fermi restando i compiti di vigilanza che eserciteranno il DEC ed i suoi collaboratori.

È obbligo del Fornitore segnalare al Consorzio eventuali modifiche al subcontratto intervenute in corso d'opera.

13.4 Intenzioni del Fornitore manifestate in sede di offerta

(eventuale) Si dà atto che il Fornitore ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di far ricorso a subappalti ed altri subcontratti da considerare subappalti, soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, per l'esecuzione delle seguenti prestazioni: trasporto e consegna del gasolio.

13.5 Pagamento diretto dei Subcontraenti

Il pagamento diretto ai Subcontraenti sarà effettuato ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e di quanto di seguito stabilito.

Ai sensi della sopra citata norma, ove non vi provveda direttamente il Fornitore, il Consorzio sarà obbligato a pagare direttamente i Subcontraenti quanto ad essi spett-

tante esclusivamente nei casi appresso indicati.

a) Qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa.

Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita unicamente alle fattispecie del subappalto propriamente detto o del contratto d'opera ex art. 2222 del Codice Civile (c.d. cottimo) con incidenza della manodopera superiore al 50% rispetto al costo complessivo della prestazione. In entrambi i casi si tratta di subcontratti soggetti a previa autorizzazione da parte del Consorzio. Sarà onere del Subcontraente dimostrare che si tratta di una microimpresa o piccola impresa. Non ricadono in questa fattispecie i subcontratti soggetti a mera comunicazione da parte del Fornitore.

b) In caso di inadempimento da parte del Fornitore. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita a tutte le fattispecie di subcontratto. L'inadempimento del Fornitore deve essere accertato. Sarà onere del Subcontraente segnalarlo al Consorzio, che provvederà al pagamento a seguito di sollecito nei confronti del Fornitore, ove questo non abbia avuto esito.

c) Su richiesta del subappaltatore qualora la natura del contratto lo consenta. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. . La previsione è riferita unicamente alle fattispecie del subappalto propriamente detto. La natura del presente contratto consente il pagamento diretto dei Subappaltatori.

In ogni caso, il Consorzio non provvederà al pagamento dei Subcontraenti al di fuori delle sopra indicate circostanze, quali, tra le altre, la mera volontà del Fornitore e del Subcontraente.

In ogni caso, il pagamento diretto dei Subcontraenti, fatto salvo il pagamento stesso, non integra alcun rapporto contrattuale diretto tra questi e il Consorzio.

In ogni caso, il pagamento diretto dei Subcontraenti comporta l'obbligo per il Fornito-

re di comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state da essi eseguite e a quanto ammonta il loro credito.

Le modalità per il pagamento diretto dei Subcontraenti sono definite al successivo articolo che tratta dei pagamenti.

È onere del Fornitore rendere noto ai propri Subcontraenti quanto indicato e stabilito nel presente articolo.

Art. 14. - Danni - Garanzie assicurative

Il Fornitore risponde dei danni, derivanti da eventi fortuiti o da negligenza, causati a cose e persone in genere in relazione all'esecuzione del contratto.

In caso di danni alle cose, previa accettazione del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno può avvenire anche mediante la riparazione, la ricostruzione o la sostituzione della cosa danneggiata, ad opera diretta del Fornitore o comunque a cura e spese del Fornitore.

Per il risarcimento dei danni, il Fornitore è tenuto ad avvalersi di idonee coperture assicurative, che tuttavia non lo esimono dalla sua diretta e piena responsabilità. In ogni caso, anche a fronte di coperture assicurative, il diritto del Consorzio o di terzi al completo risarcimento dei danni subiti è sempre fatto salvo e impregiudicato.

Si dà atto che il Fornitore ha in corso polizza assicurativa RCT/O n., emessa dalla Compagniae rilasciata in data dall'Agenzia, con massimale RCT di € per sinistro, che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 15. Garanzia definitiva

In materia di garanzia definitiva che costituisce la cauzione contrattuale, si applica, in quanto compatibile, l'art. 103, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 50/2016.

Il Fornitore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo di contratto, rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia assicurativa o da un Intermediario finanziario autorizzati allo scopo.

La garanzia definitiva è ridotta del 50% qualora al Fornitore sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, ed è ulteriormente ridotta del 20% qualora il Fornitore sia in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

La garanzia deve avere efficacia fino all'emissione del certificato di verifica di conformità da parte del DEC.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio.

La garanzia definitiva può essere progressivamente ridotta nel corso dell'esecuzione del contratto, come previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore, verificatisi e rilevati in corso di esecuzione.

Resta inteso che il Consorzio si rivale sulla garanzia definitiva per quanto non abbia potuto rivalersi direttamente sul Fornitore mediante compensazione contabile fra le somme a debito e a credito.

Si dà atto che il Fornitore ha stipulato la suddetta garanzia, **ridotta del 50% poiché è in possesso di certificazione di sistema di qualità della serie UNI CEI EN ISO 9000,** mediante garanzia fideiussoria n., dell'importo di €

....., rilasciata da, decorrente dal, che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 16. Trattamento economico e tutela dei lavoratori - DURC

In materia trattamento economico, tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 30, commi 3, 4, 5, 5-bis e 6, e 105, commi 8, 9, 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016, ai quali si rimanda.

Nell'esecuzione del contratto il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e quello normativo stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'eventuale accordo integrativo territoriale vigenti ove ha sede il Fornitore, per la categoria imprenditoriale a cui appartiene il Fornitore stesso.

Durante l'esecuzione del contratto, il Consorzio verifica periodicamente il permanere delle condizioni di regolarità contributiva INPS ed assicurativa INAIL del Fornitore mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC - Documento unico di regolarità contributiva.

In caso di riscontrata irregolarità contributiva, si procederà come più avanti specificato in tema di pagamenti. Le competenti sedi di INPS ed INAIL che vantino crediti nei confronti del Fornitore e degli eventuali Subcontraenti autorizzati, possono rivalersi sui crediti del Fornitore disponibili presso il Consorzio.

In caso di subcontratti soggetti ad autorizzazione da parte del Consorzio, il rispetto delle sopra indicate norme e condizioni è dovuto anche dai Subcontraenti. Il Fornitore risponde in solido con i Subcontraenti autorizzati, per quanto da questi dovuto ai rispettivi dipendenti.

Art. 17. Contabilità

La tenuta contabile delle forniture d'appalto avviene a cura del DEC e dei suoi assistenti, con il concorso dei Referenti dei Centri Operativi, in contraddittorio con il RCF

e sotto la sovrintendenza del Responsabile del procedimento.

Tenuto conto della natura del contratto, la contabilità è semplificata, limitandosi a rendere conto dei principali eventi che influiscono sul contratto, mediante apposita documentazione.

La gestione contabile di dettaglio relativa ai rifornimenti, per la quale non sono previste particolari formalità, è così articolata:

- il Referente del Centro Operativo, all'atto della trasmissione dell'ordine scritto di rifornimento al recapito di posta elettronica del Fornitore, ne trasmette simultaneamente copia anche al competente Ufficio di sede incaricato della tenuta contabile, che conserva così tutti gli ordini emessi dai Centri Operativi consorziali;
- a sua volta, il Fornitore deve accompagnare ogni fattura emessa, pena la sospensione dei pagamenti, o con le copie delle bolle relative alle consegne effettuate nel periodo, o con apposito riepilogo; in entrambi i casi i dati riportati devono essere quelli specificati nell'Articolo di Capitolato tecnico "Modalità di esecuzione dei rifornimenti";
- l'Ufficio di sede incaricato della tenuta contabile effettua una "verifica incrociata" dei dati e, qualora questa dia esito positivo, mette in pagamento la fattura.

Art. 18. Penali pecuniarie per ritardi nelle consegne

Il Capitolato tecnico prevede due fattispecie di rifornimento e relativa consegna:

- i rifornimenti ordinari che devono tassativamente essere effettuati durante l'orario lavorativo del Consorzio entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi a quello in cui è stato effettuato l'ordine (convenzionalmente detta consegna "entro 48 ore");
- i rifornimenti eccezionali in caso di emergenza idraulica che devono tassativamente essere effettuati anche fuori orario di lavoro, di notte e nei giorni festivi, fornendo a tal fine un recapito telefonico reperibile 24 ore su 24; tali consegne de-

vono essere effettuate immediatamente, nei tempi tecnici strettamente necessari, e in ogni caso non oltre 6 (sei) ore dal ricevimento dell'ordine (convenzionalmente detta consegna "immediata").

Per ogni giorno di ritardo in ciascuna delle consegne ordinarie sarà facoltà del RUP, su indicazione del DEC, applicare una penale pecuniaria di € 300,00. Per tali consegne, costituisce grave inadempimento passibile di risoluzione del contratto un ritardo pari o superiore a 7 (sette) giorni consecutivi.

Per ogni ora di ritardo in ciascuna delle consegne eccezionali in caso di emergenza idraulica sarà facoltà del RUP, su indicazione del DEC, applicare una penale pecuniaria di € 300,00, fatto salvo e impregiudicato l'eventuale risarcimento del maggior danno provocato dal ritardo. Per tali consegne, costituisce grave inadempimento passibile di risoluzione del contratto un ritardo pari o superiore a 24 (ventiquattro) ore.

Art. 19. Corrispettivo - Pagamenti

Il corrispettivo di contratto sarà valutato a misura e a consuntivo, ossia sulla base del gasolio effettivamente fornito in relazione ai fabbisogni che si manifesteranno.

I pagamenti, salvo l'ultimo, avverranno con cadenza mensile posticipata, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, sulla base delle effettive quantità di gasolio fornito nel mese precedente, come rilevate in contraddittorio.

Entro la prima decade del mese il Fornitore emetterà e trasmetterà al Consorzio la fattura per i rifornimenti effettuati nel mese precedente, accompagnandola con le copie delle bolle relative alle consegne effettuate nel periodo, o con apposito riepilogo.

Di conseguenza, il competente Ufficio di sede effettuerà la sopra accennata verifica dei dati riguardanti i rifornimenti del periodo cui si riferisce la fattura e, ove nulla

osti, metterà in pagamento la fattura, raccogliendo le firme del DEC e del RUP.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, sull'importo di ciascun pagamento in corso d'opera, salvo l'ultimo a saldo, sarà operata una ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori. Dette ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, subordinatamente all'acquisizione del DURC e dell'emissione da parte del DEC del certificato di verifica di conformità.

Sui pagamenti potranno essere applicate le previste penali per ritardi nelle consegne. Se non sostenute direttamente dal Fornitore, ove siano state anticipate dal Consorzio, sui pagamenti potranno altresì essere portate in detrazione le eventuali spese per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche previsti dal Capitolato tecnico e disposti dal DEC. Nei due casi sopra esposti le fatture dovranno riportare esplicitamente le detrazioni sui crediti maturati per le forniture di gasolio.

L'ultimo pagamento, a contratto concluso, verrà effettuato subordinatamente all'emissione da parte del DEC del certificato di verifica di conformità.

Prima di ogni pagamento, sarà facoltà del Consorzio verificare la regolarità contributiva del Fornitore mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC. Qualora emergano debiti nei confronti di INPS e INAIL, i pagamenti verranno sospesi per l'importo complessivo del debito sino a che il Fornitore abbia regolarizzato la propria posizione. Il tutto fermo restando che INPS ed INAIL potranno rivalersi direttamente presso il Consorzio dei loro crediti nei confronti del Fornitore. In tali circostanze il Fornitore resterà comunque obbligato verso il Consorzio a dare pieno adempimento al contratto, pena la possibile risoluzione dello stesso e l'escussione della garanzia definitiva.

Gli oneri per la sicurezza specifici derivanti da interferenze sono pari a zero. Gli oneri per la sicurezza interni aziendali sostenuti dal Fornitore nell'ambito generale della sua attività e per l'esecuzione della concessione si intendono compresi nell'offerta.

19.1 Pagamento diretto dei Subcontraenti

Qualora il Consorzio debba pagare direttamente i Subcontraenti, in base a quanto previsto al riguardo nel precedente articolo riguardante i subcontratti, si procederà come segue.

Come detto, in ogni caso il Fornitore dovrà preventivamente comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state eseguite, da quali Subcontraenti e per quali rispettivi importi, al lordo delle ritenute dello 0,5%. Il Consorzio pagherà quanto a loro dovuto al lordo della ritenuta dello 0,5%. Al Consorzio dovranno contestualmente pervenire sia la fattura del Fornitore, intestata al Consorzio, per l'importo totale del corrispettivo in liquidazione al netto della ritenuta dello 0,5%, sia la/le fattura/e dei Subcontraenti, intestata/e al Fornitore, per gli importi delle prestazioni da costoro rispettivamente eseguite, al lordo delle ritenute dello 0,5%. Unicamente in caso di subcontratti soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, sui pagamenti nei confronti dei Subcontraenti autorizzati potranno altresì essere trattenute, per conto del Fornitore e dietro sua specifica richiesta, ove previste nel subcontratto prodotto al Consorzio, le ritenute a garanzia del Fornitore. Su tutte le fatture andrà riportato il codice CIG riferito al presente contratto.

Di norma, se disposto, il pagamento diretto dei Subcontraenti avverrà in sede di liquidazione degli acconti spettanti al Fornitore. In ogni caso, il pagamento diretto dei Subcontraenti potrà essere effettuato esclusivamente sui crediti maturati del Fornitore e non ancora liquidati dal Consorzio, e nel limite della misura degli stessi. In tali circostanze, onde soddisfare le pretese dei Subcontraenti le cui istanze di pagamento siano giunte tardivamente o eccedano i crediti del Fornitore, non potrà essere escussa la garanzia definitiva, poiché in tal caso il Consorzio si troverebbe a pagare due volte la medesima prestazione. I Subcontraenti non potranno pertanto vantare diritti

nei confronti del Consorzio qualora le loro istanze giungano tardivamente o eccedano i crediti del Fornitore non ancora liquidati.

È onere del Fornitore rendere noto ai propri Subcontraenti quanto sopra indicato.

Art. 20. Verifica di conformità

Il DEC effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni di contratto, in corso di esecuzione ed al termine dello stesso, secondo le previsioni del Capitolato tecnico e a norma dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Entro 60 (sessanta) dalla ultimazione delle prestazioni contratto, ove nulla osti, il DEC emetterà il certificato di verifica di conformità che consentirà lo svincolo della garanzia definitiva ed il pagamento dei crediti residui del Fornitore, ivi comprese le ritenute a dello 0,5% a tutela dei lavoratori.

Art. 21. Tracciabilità dei flussi finanziari - CIG

Il Fornitore è obbligato ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, pena la possibile applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 della medesima legge, oltre alla risoluzione del presente contratto per colpa del Fornitore stesso. Per quanto di rispettiva competenza, i suddetti obblighi incombono anche sui Subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati alle forniture e servizi che forma oggetto del presente contratto.

In particolare, il Fornitore deve utilizzare un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche non in via esclusiva, ai flussi di denaro pubblico, comunicandone gli estremi al Consorzio, nonché le generalità e codici fiscali delle persone delegate ad operarvi. Su detto conto il Consorzio effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario.

Il Fornitore, con possibilità di verifica da parte del Consorzio, è altresì obbligato ad

inserire nei subcontratti stipulati in forma scritta con terzi, a qualsiasi titolo interessati alle forniture e ai servizi che formano oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta degli stessi, una clausola analoga alla presente, riportante espressamente la pena della risoluzione del subcontratto in caso di inadempimento.

Il Consorzio ha registrato il presente contratto presso il Sistema Monitoraggio Gare dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con codice CIG

Il Fornitore deve riportare tale codice su tutta la documentazione contabile inerente il presente contratto, con particolare riguardo alle fatture verso il Consorzio e ai bonifici di pagamento verso i propri Subcontraenti.

Ciò definito, si dà atto che il Fornitore ha compilato e sottoscritto il "Modulo tracciabilità" appositamente predisposto dal Consorzio, allegato al presente contratto onde farne parte integrante, col quale ha indicato gli estremi del conto corrente dedicato, ad esso intestato, sul quale chiede che gli vengano versati i bonifici, oltre alle persone delegate ad operarvi.

Art. 22. Contestazioni del Fornitore risolubili per le vie brevi dal RUP

Eventuali contestazioni del Fornitore inerenti la corretta interpretazione del contratto e del Capitolato tecnico, o che riguardino comunque aspetti operativi incidenti sull'esecuzione del contratto, dovranno essere sottoposte informalmente ed in prima istanza al RUP, che tenterà di risolverle per le vie brevi nell'ambito delle sue competenze, senza che debba intervenire l'Amministrazione del Consorzio.

Anche quando abbia manifestato le suddette contestazioni, il Fornitore resta comunque obbligato ad adempiere puntualmente ai suoi obblighi contrattuali e ad osservare le disposizioni del DEC, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione del contratto, sotto pena dell'eventuale applicazione delle penali previste in contratto e/o dell'eventuale risoluzione del contratto per colpa del

Fornitore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

Art. 23. Riserve formali del Fornitore - Accordo bonario - Transazione

Qualora, successivamente al sopra accennato tentativo di conciliazione esperito dal RUP, il Fornitore non veda soddisfatte le sue pretese, questi può avanzare una formale riserva, indirizzandola per iscritto al RUP.

La riserva dovrà risultare puntualmente circostanziata e giustificata. Essa dovrà altresì indicare espressamente le pretese economiche del Fornitore, derivanti e strettamente commisurate al motivo della contestazione. Il tutto a pena della irricevibilità della riserva stessa.

La questione potrà essere risolta mediante l'accordo bonario di cui all'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, che a sua volta richiama l'art. 205, in quanto compatibile.

La conciliazione tra le Parti potrà altresì essere raggiunta mediante la transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibile.

Anche quando abbia presentato riserva formale, il Fornitore resta comunque obbligato ad adempiere puntualmente ai suoi obblighi contrattuali e ad osservare le disposizioni del DEC, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione del contratto, sotto pena dell'eventuale applicazione delle penali previste in contratto e/o dell'eventuale risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

Art. 24. Esclusione dell'arbitrato - Controversie giudiziali

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016. Le eventuali controversie non risolte bonariamente o tramite transazione potranno essere devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale.

In caso di ricorso alla Giustizia ordinaria, è competente il Tribunale di Ferrara. In caso di ricorso alla Giustizia amministrativa, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna.

Nelle more dell'esito giudiziale, il Fornitore resta comunque obbligato ad adempiere puntualmente ai suoi obblighi contrattuali e ad osservare le disposizioni del DEC, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione del contratto, sotto pena dell'eventuale applicazione delle penali previste in contratto e/o dell'eventuale risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

Art. 25. Recesso unilaterale del Consorzio dal contratto

Durante il periodo di vigenza contrattuale, in ragione di subentrante circostanze oggettive di forza maggiore non prevedibili e previste inizialmente, e previa adozione di apposito provvedimento dell'Amministrazione consorziale, il Consorzio avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto.

Il recesso del Consorzio dal contratto, accompagnato dal suddetto provvedimento dell'Amministrazione, sarà notificato per iscritto, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, ed avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione stessa.

In tal caso, spetterà al Fornitore solo quanto ad esso dovuto per il gasolio fornito fino alla data di efficacia del recesso.

Anche in caso di recesso unilaterale del Consorzio, il Fornitore resta comunque obbligato, fino alla data di efficacia del recesso e per le successive e conseguenti procedure conclusive del contratto, ad adempiere puntualmente ai suoi obblighi contrattuali e ad osservare le disposizioni del DEC, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione del contratto, sotto pena dell'eventuale applicazione delle penali previste in contratto e/o dell'eventuale risoluzione del contratto per

colpa del Fornitore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

Art. 26. Risoluzione del contratto per colpa del Fornitore

In materia di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue.

Con riguardo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, resta inteso che tra le diverse motivazioni di risoluzione, con la sottoscrizione del contratto le Parti espressamente convengono che costituiscono giustificata causa per la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, a seguito della formale messa in mora dello stesso:

- il venir meno di un requisito di qualificazione indispensabile ai fini dell'esecuzione del contratto, qualora il vizio sia insanabile, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il subentrato incorrere in una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento del contratto, tra le quali il grave ritardo del Fornitore nella consegna del gasolio, come tale definito nel presente contratto;
- l'affidamento in subcontratto di prestazioni che andavano sottoposte alla previa autorizzazione del Consorzio, senza avere ottenuto l'autorizzazione;
- le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
- il fallimento del Fornitore, ovvero la messa in stato di procedura concorsuale coatta o altra condizione equivalente, come anche la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del titolare ove il Fornitore sia un'impresa individuale;
- l'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge

136/2010, in materia tracciabilità dei flussi finanziari.

Il procedimento risolutivo, su indicazione del DEC, sarà avviato dal RUP, il quale notificherà al Fornitore gli addebiti a questo imputati, stabilendo un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi per le controdeduzioni del Fornitore.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni del Fornitore, o qualora questo non le presenti entro il termine, od anche nel caso in cui il Fornitore non provveda a sanare la sua posizione nei modi e termini prescritti, il RUP proporrà all'Amministrazione la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, che verrà disposta dall'Amministrazione con apposito provvedimento che verrà notificato al Fornitore.

In conseguenza della risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, il Consorzio avrà diritto a rivalersi sul Fornitore stesso, incamerando le somme maturate a suo credito e non ancora corrisposte, nonché mediante l'escussione della garanzia definitiva, fatta salva e impregiudicata qualsiasi ulteriore azione risarcitoria per i maggiori danni eventualmente subiti.

Art. 27. Rimando al Capitolato tecnico

Per tutto quanto fin qui non già stabilito e precisato, si rimanda espressamente al Capitolato tecnico allegato al presente contratto, che disciplina dettagliatamente condizioni e termini di esecuzione del contratto.

Art. 28. Allegati al contratto

Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Sono materialmente uniti al presente contratto, facendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

a) Capitolato tecnico;

b) offerta del Fornitore.

Infine, pur non essendo qui materialmente allegati, ne fanno comunque parte integrante e sostanziale i seguenti documenti, conservati di comune accordo agli atti del Consorzio:

- 1) copia della polizza RCT/O del Fornitore;
- 2) garanzia definitiva;
- 3) "Modulo tracciabilità";
- 4) planimetria del comprensorio consorziale;
- 5) DUVRI.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto

con firma elettronica avanzata e certificata ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

per il Consorzio

il Presidente e Legale rappresentante

Dott. Franco Dalle Vacche

per il Fornitore

il e Legale rappresentante

.....

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Fornitore accetta espressamente le clausole del presente contratto di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

per il Fornitore

il e Legale rappresentante

.....